Sentenza del 04/12/2020 n. 27775 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:
FATTI DI CAUSA

La (XXXXX) s.r.l. proponeva ricorso per revocazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, nei confronti delle sentenze della CTR del Lazio n. 790/14/14 e 791/14/14, rilevando di essere venuta a conoscenza di errori nella notifica degli atti di appello

La CTR del Lazio con sentenza in data 25.7.2016 dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione ritenendo che l'asserito difetto di notifica degli atti di appello non integrasse un errore revocatorio che si sostanzia nella errata percezione di un fatto bensi' un errore di diritto censurabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 o 5.

Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo la societa' contribuente. Le parti intimate non si costituivano.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va ritenuta preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso per difetto di specificita'. Ed invero l'atto si risolve nella confusa rievocazione dei fatti processuali e nella prospettazione di una promiscua pluralita' di doglianze, peraltro gia' articolate nelle fasi antecedenti del procedimento, senza la formulazione di censure specificamente riconducibili ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione previste dall'articolo 360 c.p.c., comma 1. A riguardo questa Corte ha infatti gia' avuto modo di chiarire (vedi tra le altre Cass. n. 19959/14; n. 11603/18) che il giudizio di cassazione e' un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita' e della specificita' ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'articolo 360 c.p.c., sicche' e' inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo - o come nella specie, senza alcuna articolazione di motivi - sotto una molteplicita' di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.

Vi e' poi un'ulteriore ragione di inammissibilita', dal momento che fanno qui difetto la stessa individuazione e la relativa censura alla ratio decisoria della ctr la quale, richiamando Cass. n. ord. 1/2016 (a sua volta richiamante Cass. n. 17110/10), ha ritenuto inammissibile la revocazione per l'assenza di una "espressa" (erronea) supposizione di sussistenza o insussistenza della notificazione degli atti di appello, essendo tale supposizione rimasta "implicita"

nell'accoglimento nel merito degli appelli stessi; con conseguente rimedio non gia' nella revocazione ma nel ricorso per cassazione per violazione della legge processuale (mancata integrazione del contraddittorio). Ebbene, a fronte di questa ratio, la societa' ricorrente si limita a dire che "a parere dello scrivente la mancata verifica della regolarita' della notificazione integra errore di fatto ricorribile ex articolo 395.4" (ric. 10), che altro non e' se non una ripetizione mera della tesi originaria, non gia' la confutazione logica e giuridica della ratio indicata.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate. Deve peraltro darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis, se dovuto.

Documenti citati

Elenco Atti Normativi citati

Codice procedura civile del 30/01/1941

Codice di procedura civile.

Articolo 360

Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.(1)

- In vigore dal 18 ottobre 2022

Articolo 395

Art. 395. Casi di revocazione .

- In vigore dal 30 gennaio 1941

Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

Articolo 64

Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

- In vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027

Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati

Codice procedura civile - Articolo 360-com1

Decreto del Presidente della Repubblica del 2002 n° 115 - Articolo 13-com1 bis

Decreto del Presidente della Repubblica del 2002 n° 115 - Articolo 13-com1 quater

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza